



AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE DI PARMA

Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Adeguamento alla D.G.R. n. 1071 del 01/07/2019 "*Linee guida per la microraccolta dell'amianto*" (ai sensi della Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 56 del 26 luglio 2019)

Sommaro

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	4
ART. 1 Oggetto e definizioni del presente Regolamento	4
ART. 2 Principi e contenuti	4
ART. 3 Classificazione dei rifiuti	5
ART. 4 Competenze dell'Autorità d'Ambito	6
ART. 5 Competenze istituzionali del Comune	6
ART. 6 Competenze del Gestore	7
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	7
ART. 7 Area di espletamento del pubblico servizio	7
ART. 8 Criteri organizzativi del servizio di raccolta	7
ART. 9 Modalità di svolgimento del servizio	8
ART. 10 Trasporti e pesate	8
ART. 11 Dotazione dei contenitori	9
ART. 12 Collocazione dei contenitori	9
ART. 13 Conservazione e conferimento del rifiuto al pubblico servizio	10
ART. 14 Esposizione dei contenitori domiciliari	11
ART. 15 Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale	11
ART. 16 Simbologia della raccolta differenziata	12
ART. 17 Attività di volontariato	12
TITOLO III – COMPORTAMENTI DA TENERSI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RACCOLTA	13
ART. 18 Raccolta del rifiuto residuo non riciclabile	13
ART. 19 Raccolta del rifiuto organico	14
ART. 20 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro, plastica e/o barattolame	14
ART. 21 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone	15
ART. 22 Raccolta dei rifiuti vegetali	15
ART. 23 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati	15
ART. 24 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie	16
ART. 25 Gestione dei rifiuti sanitari assimilati	16
ART. 26 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico	16
ART. 26 – bis. Rifiuti contenenti cemento-amianto	16
ART. 27 Raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	17
ART. 28 Raccolta dei rifiuti ingombranti	17
ART. 29 Rifiuti inerti	17
ART. 30 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	18
ART. 31 Gestione dei rifiuti da attività cimiteriali ordinarie	18
ART. 32 Conferimento veicoli a motore e rimorchi	18
ART. 33 Cestini stradali	19
TITOLO IV – SERVIZI DI RACCOLTA ALL'APERTO	19
ART. 34 Competenze del Gestore relativamente alle attività straordinarie di smaltimento di rifiuti esterni e bonifica dei siti inquinati	19
ART. 35 Area di espletamento del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche	19
ART. 36 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	20
ART. 37 Pulizia delle aree mercatali	20
ART. 38 Pulizia e raccolta rifiuti in aree utilizzate per altre attività temporanee ed aree di sosta nomadi	22
ART. 39 Pulizia delle aree private	22
ART. 40 Imbrattamento di aree pubbliche	23
ART. 41 Rifiuti provenienti da attività cimiteriale	23
TITOLO V – DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA	23
ART. 42 Finalità dei Centri di Raccolta	23
ART. 43 Utilizzatori del servizio	24
ART. 44 Orari di apertura	24
ART. 45 Modalità di accesso e conferimento dei rifiuti	24
ART. 46 Tipologie di rifiuto ammesse	25
ART. 47 Sicurezza del Gestore e degli utenti	26
ART. 48 Compiti del personale addetto e comportamento da tenersi da parte degli utenti	26
TITOLO VI – DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	26

ART. 49	Oneri dei produttori e dei detentori	26
ART. 50	Criteri generali relativi all'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani	26
ART. 51	Criteri qualitativi di assimilabilità	27
ART. 52	Criteri quantitativi di assimilabilità	27
ART. 53	Requisiti per l'assimilazione: procedure di accertamento	28
TITOLO VII – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE		29
ART. 54	Divieti	29
ART. 55	Controlli	29
ART. 56	Sanzioni	29
ART. 57	Entrata in vigore del Regolamento	29
ALLEGATO 1		
TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI (*) PRESSO I CDR E LIMITI QUANTITATIVI		30
ALLEGATO 2		34
MODULO PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL CDR		34
ALLEGATO 3		35
MODULO PER L'AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CDR		35
ALLEGATO 4		
ELENCO DI RIFIUTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI		36
ALLEGATO 5		
LIMITI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A RIFIUTI URBANI		38
ALLEGATO 6		
ELENCO VIOLAZIONI E ANNESSE SANZIONI		39
ALLEGATO 7 - LINEE GUIDA PER LA MICRORACCOLTA DELL'AMIANTO		42
ALLEGATO 8 - PIANO OPERATIVO SEMPLIFICATO PER L'AUTORIMOZIONE DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA		49

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 Oggetto e definizioni del presente Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 152, disciplina lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nei comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 della Regione Emilia Romagna.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali sono istituiti i servizi oggetto del presente regolamento;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
 - l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
3. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali. Qualora i regolamenti comunali relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani comprendessero sia la parte di regolazione del servizio che quella del tributo, questa continuerà ad essere vigente sino alla revisione dello strumento.
5. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni elencate negli artt. 183-184 del D.Lgs.152/06.

ART. 2 Principi e contenuti

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di:
 - assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
 - garantire l'erogazione dei servizi in modo regolare, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - individuare i più significativi standard di qualità dei servizi resi;
 - limitare la produzione dei rifiuti;
 - definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute garantendo l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;
 - valorizzare la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini o loro associazioni, anche attraverso idonee forme di comunicazione;
 - garantire il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.
2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
3. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - l'utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;

- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori e degli utenti in generale, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - l'attivazione di meccanismi di incentivazione (basati ad esempio su sistemi di premialità e sconti tariffari) agli utenti, per promuovere i comportamenti virtuosi;
 - l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - la determinazione di condizioni che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
 - il miglioramento degli standards di controllo relativamente alla raccolta rifiuti.
4. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nella riduzione della produzione complessiva dei rifiuti urbani e delle frazioni avviate allo smaltimento e nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. 152/2006 e dai Piani di settore approvati dalle autorità competenti.

ART. 3 Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione di cui all'art. 184 del D.Lgs.152/06, si individuano le seguenti categorie di rifiuto:

1. Rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, che vengono ulteriormente distinti in:
 - rifiuto organico, cioè rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti alimentari e di cucina (avanzi di cibo, alimenti scaduti, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, ecc.), carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - rifiuto secco riciclabile, cioè rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia, ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per il quale è stata istituita una raccolta differenziata;
 - rifiuto residuo non riciclabile, cioè rifiuto dal quale non sia possibile recuperare materia, che viene definito secco se privo di frazione fermentescibile;
 - rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - rifiuto potenzialmente pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - rifiuti elettrici ed elettronici: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE - provenienti da utenze domestiche o similari ai sensi del D.Lgs. 25/07/2005, n. 151, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
 - rifiuti ingombranti: ad esempio beni di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili agli ordinari sistemi di raccolta;
 - b) i rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali e aree adibite a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi e assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del Titolo VI del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive di corsi d'acqua;
 - d) i rifiuti sanitari assimilati: i rifiuti specificatamente assimilati ai sensi del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 e del Titolo VI del presente Regolamento;
 - e) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
2. Rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, a esclusione di quelli di cui alla lettera d) del precedente comma 1 del presente articolo;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte IV.

ART. 4 Competenze dell'Autorità d'Ambito

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 25/1999, l'Autorità d'ambito territoriale di Parma, di seguito AATO, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione.
2. In particolare AATO provvede a:
 - a) definire l'organizzazione del servizio e scegliere le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore;
 - b) attivare ed ampliare le modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della regione;
 - c) definire un piano degli investimenti con gradi di priorità differenziati;
 - d) determinare e approvare l'articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti ai sensi dell'art. 28, comma 2 della legge regionale n. 10/2008;
 - e) bandire e svolgere le gare, nonché affidare il servizio;
 - f) definire le penali di natura contrattuale che saranno introitate;
 - g) controllare il servizio reso dal Gestore nel rispetto delle specifiche norme di affidamento;
 - h) prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale
 - i) adottare i regolamenti dei servizi;
 - j) definire un adeguato sistema di controllo per il corretto conferimento dei rifiuti in modo differenziato.

ART. 5 Competenze istituzionali del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) il controllo territoriale della corretta gestione della raccolta, sia da parte degli utenti che del Gestore, con eventuale segnalazione all'Autorità d'Ambito;
 - b) sulla base delle proprie caratteristiche territoriali ed insediative e nell'ambito delle previsioni del Contratto di Servizio, concorrere alla definizione puntuale dei servizi mediante il Piano annuale delle attività;
 - c) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 - d) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da impianti e attività proprie del Comune stesso;
 - e) l'emissione di ordinanze nel caso in cui il proprietario di area privata o il concessionario di area pubblica a titolo gratuito od oneroso non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private, ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento; nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - f) l'emissione di ordinanza di ripristino dei luoghi – laddove vi siano i necessari presupposti - nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 6 Competenze del Gestore

1. Il soggetto Gestore svolge le attività e i servizi in materia di gestione dei rifiuti oggetto della convenzione stipulata con AATO ed in essa specificati.
2. Le attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati potranno, in via straordinaria, limitatamente a determinate frazioni merceologiche e previo accordo con il Gestore, essere esercitate da Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni.
3. Dal soggetto Gestore, in accordo con AATO e Comune, dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:
 - tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
 - finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
 - destinazioni delle frazioni recuperate;
 - obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 Area di espletamento del pubblico servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa viene effettuata per l'intero territorio comunale, pertanto il servizio è garantito:
 - a) in tutta l'area urbana e nella periferia urbanizzata;
 - b) in tutti i centri frazionali;
 - c) in tutti i nuclei abitativi e le case sparse.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici che risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.
3. La garanzia del servizio non dà alcun diritto in termini di dotazioni, il cui standard verrà definito nella Carta del Servizio del Gestore.
4. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore stesso risulta essere utenza iscritta al ruolo; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti prodotti in altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto:
 - i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;
 - i conferimenti presso Centri di Raccolta di utilizzo sovracomunale sancito da accordi specifici;
 - i conferimenti di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica presso i CdR. Tali conferimenti, sino a piena strutturazione del servizio, verranno organizzati in base alle possibilità ricettive dei Centri secondo le indicazioni che saranno comunicate dal Gestore.

ART. 8 Criteri organizzativi del servizio di raccolta

1. Le modalità operative, le frazioni di rifiuto per le quali sono attivate raccolte differenziate o raccolte separate ed i perimetri di espletamento delle diverse attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, sono concordati tra AATO, Comune e Gestore in sede di definizione del Piano annuale delle attività e degli interventi, nel rispetto degli standard e dei parametri previsti dal Contratto di Servizio.
2. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, e correlate all'ottenimento degli obiettivi di incremento delle rese del servizio di raccolta, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta, in un'ottica di economicità ed efficienza.
3. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata è vietato il conferimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

ART. 9 Modalità di svolgimento del servizio

1. La raccolta dei rifiuti può essere attuata, in funzione della specifica tipologia di rifiuti, mediante una o più delle seguenti forme:
 - raccolta domiciliare o “porta a porta”;
 - raccolta mediante contenitori stradali o di prossimità accessibili alle utenze;
 - raccolta mediante Centri di Raccolta;
 - raccolta a domicilio su chiamata.
2. La raccolta “domiciliare” detta anche “porta a porta” è caratterizzata dall’utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizza mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, con esposizione su suolo pubblico in prossimità delle utenze stesse, salvo casi specifici individuati dal Gestore in accordo con AATO e Comune, in orari e con modalità predefiniti.
3. Laddove non è attivata o non è possibile attivare la raccolta “domiciliare” per alcune frazioni, viene effettuata la raccolta “stradale” mediante contenitori posizionati su suolo pubblico, nei quali gli utenti possono conferire le diverse tipologie di materiali differenziandoli secondo le indicazioni fornite.
4. La raccolta viene effettuata con periodicità variabile in funzione della zona specifica, secondo quanto previsto dal Contratto di servizio.
5. Il Gestore del servizio, in accordo con l’Amministrazione Comunale ed AATO, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo AATO, di concerto con l’Amministrazione Comunale, redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti.
6. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal Gestore del servizio e in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.
7. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.), secondo gli standards definiti nella Carta dei Servizi.
8. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.
9. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l’accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private, laddove autorizzati in forma scritta dai titolari dell’area o da specifica ordinanza sindacale: è pertanto fatto divieto di porre in essere comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti e di garantire l’accessibilità ai contenitori in caso di nevicate.

ART. 10 Trasporti e pesate

1. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti in ogni territorio comunale e dettate dal Codice della Strada, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto; il trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite.
4. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero come allo smaltimento, con particolare attenzione alla quantificazione dei rifiuti raccolti dai singoli territori comunali.

ART. 11 Dotazione dei contenitori

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Gestore a livello collettivo o di singola utenza. L'utilizzo dei contenitori è finalizzato a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e a impedire esalazioni moleste.
2. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata sono chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati sono chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi.
3. La dotazione dei contenitori stradali è tale da coprire il fabbisogno delle utenze conferenti; i contenitori sono posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere. Il numero e il volume dei contenitori domiciliari destinati a ciascuna utenza, fatte salve verifiche in ordine alla caratterizzazione delle utenze ed alla compatibilità con l'assetto fisico e funzionale degli insediamenti, deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico.
4. Tutti i contenitori rigidi per le raccolte domiciliari sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere conservati con diligenza. La stessa risponde al Gestore del servizio dell'alienazione e/o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti: è pertanto vietato manometterli o imbrattarli con adesivi o scritte al di fuori di quelle strettamente necessarie al loro riconoscimento, danneggiarli, spostarli dalla posizione stabilita o ribaltarli. I comodatari rispondono altresì dei danni verso terzi eventualmente cagionati dai contenitori laddove derivanti da un utilizzo non corretto.
5. E' vietato l'uso improprio dei contenitori e l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza o diversi da quelli previsti: in tale caso non ne sarà garantita la vuotatura.
6. Nel caso in cui un contenitore rigido venga danneggiato o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvede alla sua sostituzione, nel caso di contenitori domiciliari previa richiesta e restituzione di quello danneggiato.
7. Nel caso di furto di contenitore fornito all'utenza di capacità inferiore a litri 120, il Gestore procede alla riconsegna di altro contenitore su presentazione da parte dell'utenza stessa di dichiarazione di avvenuta sottrazione. Nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore deve essere prodotta copia di denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
8. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare è da intendersi a carico degli utenti fatta eccezione per accordi od eventuali richieste specifiche dei Comuni al Gestore, quantificate e disciplinate nel Piano annuale delle attività.

ART. 12 Collocazione dei contenitori

1. I contenitori domiciliari consegnati all'utenza devono essere collocati e conservati all'interno di aree private o di pertinenza: il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del Gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili.
2. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione scritta da parte degli uffici competenti.
3. Al fine di garantire che il pubblico servizio avvenga secondo gli standard definiti di garanzia di raccolta e qualità del rifiuto, nel caso in cui i contenitori siano collocati su area accessibile al pubblico, gli stessi potranno essere muniti di chiave: in ogni caso spetta al Gestore decidere se questa soluzione possa essere applicata.
4. AATO ed Amministrazioni Comunali, ove lo ritengano opportuno, possono incaricare il Gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, per particolari motivazioni eccezionali atte a garantire il pubblico servizio e purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del Gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

5. Utente ad elevata produzione di rifiuti, riciclabili e non riciclabili, (per es. centri commerciali, campeggi ecc...) potranno essere dotate di attrezzatura idonea adibita a loro uso esclusivo e custodita all'interno della proprietà privata con gestione regolata da apposita convenzione tra Gestore ed utente.
6. La precisa collocazione dei contenitori per la raccolta stradale su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal Gestore del servizio ed autorizzata dal Comune. Nella definizione della precisa collocazione sono considerate le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico nonché le prescrizioni del Codice della Strada, pertanto, ove da esso previsto, tale area di collocazione dei contenitori stradali deve essere appositamente delimitata.
7. È vietato, nel caso dei contenitori stradali (per i quali si prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio.
8. Negli interventi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione di edifici devono essere previsti spazi idonei da destinare ai contenitori dei rifiuti urbani. Sui progetti di strumenti urbanistici attuativi deve essere acquisito parere del Gestore in ordine alla idoneità delle soluzioni previste per la distribuzione dei punti di raccolta su suolo pubblico.
9. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al Gestore che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla Carta dei Servizi.
10. Tutti i soggetti che per esigenze legate ad attività temporanee interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo: nel caso in cui sia necessario lo spostamento di contenitori o ne sia limitata l'accessibilità, gli oneri che ne derivassero per poter garantire il servizio, comprensivi dello spostamento, dell'informazione agli utenti e del ricollocamento dei contenitori saranno a carico del soggetto richiedente, che sarà tenuto inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica.

ART. 13 Conservazione e conferimento del rifiuto al pubblico servizio

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli, trasportarli e conferirli in modo tale da evitare per quanto possibile dispersioni o cattivi odori, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti in funzione delle modalità delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. È vietato il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi, ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.
3. Le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate.
4. È vietato negli edifici di nuova costruzione realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani; le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da permessi di costruire rilasciati precedentemente alla stessa data, devono essere chiuse entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. È vietato l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori.
6. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal Gestore del servizio.
7. È vietato utilizzare i contenitori per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti, né è consentita l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata e in giorni diversi e fuori dagli orari indicati.
8. L'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti nel caso di raccolte stradali o al momento dell'esposizione nel caso di raccolte domiciliari, il coperchio del contenitore resti chiuso; è pertanto vietato introdurre rifiuti all'interno dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la

perfetta chiusura. Nel caso in cui il contenitore risulti di capienza insufficiente per l'ordinaria fruizione del servizio l'utente può richiederne uno ritenuto maggiormente idoneo, che il Gestore potrà accordare anche in seguito a sua verifica tecnica.

9. Nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi.
10. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica e del rifiuto vegetale.

ART. 14 Esposizione dei contenitori domiciliari

1. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle proprie pertinenze entro gli orari prestabiliti.
2. I contenitori devono di norma essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. Salvo casi specifici individuati dal Gestore in accordo con AATO e Comune, la raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Gestore.
3. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.
4. In caso di precipitazioni nevose, onde evitare intralcio alle operazioni di sgombero, i contenitori dovranno essere esposti al mattino, solo dopo che le strade pubbliche saranno libere dalla neve e, in ogni caso, seguendo le disposizioni che verranno date di volta in volta dal Gestore .

ART. 15 Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale

1. AATO, in accordo con le Amministrazioni Comunali, consente e favorisce il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, da parte delle sole utenze domestiche, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. E' vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte dallo spazzamento stradale.
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.
4. La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, purché condivise.
5. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo di diverse metodologie (quali composter, casse di compostaggio e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - composter domestico un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - cassa di compostaggio e concimaia, una cassa senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consenta un'adeguata aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.
6. Non possono essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare problemi di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
7. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;

- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
8. Nel caso in cui l'utente rifiuti il contenitore dell'organico per la raccolta domiciliare scegliendo di praticare il compostaggio domestico o nel caso siano previsti benefici tariffari legati a tale pratica, la richiesta della riduzione tariffaria, ove prevista, dovrà prevedere il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale incaricato dal Gestore e/o dal Comune.

ART. 16 Simbologia della raccolta differenziata

1. Al fine di rendere più efficace il rapporto con l'utenza è adottata la simbologia unica della raccolta differenziata così come definita con deliberazione della Giunta Regionale n. 3906 del 7/11/1995, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 179 del 15/12/1995.
2. La simbologia unica comprende:
 - il Logo, simbolo grafico caratterizzante a livello visivo, la raccolta differenziata;
 - la segnaletica che guida il comportamento degli utenti.

ART. 17 Attività di volontariato

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli, sociali, ambientali, e che operano senza fini di lucro esercitando attività di volontariato e no-profit.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni di cui al precedente comma concordino, su indicazione e nel rispetto degli orientamenti dell'Amministrazione Comunale, gli ambiti in cui sono autorizzate ad intervenire e le modalità di intervento.
3. I soggetti di cui al comma 1 vengono autorizzati senza pregiudizio di carattere religioso, politico o etnico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.
4. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare correttamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio e mezzi di trasporto adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione e di disporre delle necessarie autorizzazioni e/o abilitazioni.
5. I principi gestionali cui devono attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene urbana.
6. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione Comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.
7. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:
 - frazione secca differenziata del rifiuto (carta, cartone, plastica, ecc.)
 - vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
 - ferro sotto forma di rottame;
 - ferro sotto forma di lattine;
 - alluminio in forma di lattine per liquidi;
 - alluminio sotto forma di rottame;

- metalli di uso comune esclusi quelli che, potendo formare composti metallici, costituiscono o possono costituire materiali pericolosi o tossico nocivi;
- rifiuti ingombranti di origine domestica ad eccezione degli elettrodomestici contenenti liquidi o gas per cicli termodinamici destinati alla produzione di frigoriferi;
- verde da giardino;
- legno;
- stracci o abiti usati, comprese le calzature.

Si fa espresso divieto di raccolta di:

- rifiuto residuo non riciclabile;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali assimilati;
- oli e batterie auto;
- amianto - sotto forma degli usuali prodotti commerciali.

8. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclo dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio di materiali.
9. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclo; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
10. Le associazioni di volontariato saranno supportate da AATO, dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore per lo sviluppo delle attività regolate dalla legge 155/2003, denominata anche "del Buon Samaritano", la quale agevola la cessione di derrate alimentari alle ONLUS che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti per ridurre gli sprechi alimentari e sostenere gli enti assistenziali. Le catene commerciali e di ristorazione, le mense aziendali, pubbliche e private, le aziende alimentari ed altri soggetti produttori di derrate in surplus, potranno eventualmente beneficiare di specifiche riduzioni tariffarie legate alla riduzione della produzione di rifiuti organici.

TITOLO III – COMPORTAMENTI DA TENERSI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RACCOLTA

ART. 18 Raccolta del rifiuto residuo non riciclabile

1. Il rifiuto residuo non riciclabile è costituito dai rifiuti di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 3° punto ed individuato per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore.
2. Il rifiuto residuo non riciclabile non deve essere miscelato con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - d) rifiuti elencati all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali - in particolare - i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione o inerti, le carogne e le materie fecali e altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
3. Salvo quanto già indicato al Titolo II, il servizio di raccolta del rifiuto residuo non riciclabile può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta "domiciliare" viene effettuata mediante contenitori idonei di dimensione variabile, di colore dedicato, oppure con sacchi a perdere;
 - b) la raccolta "stradale" viene effettuata mediante appositi contenitori stradali pluriutenza collocati sul territorio comunale;
 - c) il materiale deve essere introdotto nei contenitori rigidi utilizzando sacchetti chiusi.
4. E' vietato il conferimento del rifiuto residuo non riciclabile senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata.

ART. 19 Raccolta del rifiuto organico

1. Il rifiuto organico è costituito dai rifiuti di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 1° punto ed individuato nel dettaglio in base alle indicazioni fornite dal Gestore.
2. La raccolta differenziata del rifiuto organico può avvenire attraverso raccolte stradali e/o con raccolte domiciliari, oltre che presso i Centri di Raccolta.
3. Salvo quanto già indicato al Titolo II, il servizio di raccolta del rifiuto organico può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta "domiciliare" viene effettuata mediante contenitori idonei di dimensione variabile e di colore dedicato;
 - b) la raccolta "stradale" viene effettuata mediante appositi contenitori stradali pluriutenza collocati sul territorio comunale;
 - c) il materiale deve essere introdotto nei contenitori utilizzando esclusivamente sacchetti forniti dal Gestore o equivalenti.

ART. 20 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro, plastica e/o barattolame

1. Si tratta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro, plastica e/o barattolame (lattine) purché non contaminati da sostanze pericolose, di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 2° punto. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
 - contenitori dei materiali sopra indicati, vuoti e accuratamente puliti, che non abbiano contenuto vernici;
 - contenitori dei materiali sopra indicati, etichettati con simboli tossico e infiammabile, che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, completamente vuoti e perfettamente puliti;
 - imballaggi in genere in alluminio e banda stagnata accuratamente puliti;
 - contenitori in materiali poliaccoppiati.
2. La raccolta differenziata del rifiuto dei materiali sopra indicati può avvenire:
 - in maniera distinta per ciascuna tipologia di materiale o congiunta con una o più delle rimanenti, secondo le indicazioni del Gestore;
 - attraverso raccolte stradali e/o con raccolte domiciliari, oltre che presso i Centri di Raccolta in maniera distinta per le tipologie di materiali (codici CER);
 - salvo quanto già indicato al Titolo II, secondo le seguenti modalità:
 - a) la raccolta "domiciliare" viene effettuata mediante contenitori idonei di dimensione variabile, di colore dedicato, oppure con sacchi a perdere;
 - b) la raccolta "stradale" viene effettuata mediante appositi contenitori stradali pluriutenza collocati sul territorio comunale;
 - c) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - d) per la raccolta di materiali che escludono la plastica (vetro, barattolame) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse o sacchetti.
3. Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze produttrici di rifiuti assimilati, l'estensione della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificata con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi e dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ed attuata in base alle modalità e alle disposizioni del Gestore del servizio.
4. Possono essere avviate parallelamente raccolte (eventualmente specifiche) delle lattine in alluminio in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, didattiche, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o con sistemi mangialattine.
5. Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata dei contenitori in banda stagnata presso le utenze non domestiche che fanno un uso esteso di tali imballaggi, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione di pasti e prodotti alimentari.
6. Per le lastre di vetro, anche provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) se assimilate ai rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento, è possibile il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso i Centri di Raccolta.

ART. 21 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone

1. Si tratta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 2° punto ed individuato nel dettaglio in base alle indicazioni fornite dal Gestore.
2. La raccolta differenziata del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone può avvenire attraverso raccolte stradali e/o con raccolte domiciliari, oltre che presso i Centri di Raccolta in maniera distinta per le tipologie di materiali (codici CER).
3. Salvo quanto già indicato al Titolo II, il servizio di raccolta con contenitore del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta "domiciliare" viene effettuata mediante contenitori idonei di dimensione variabile, di colore dedicato;
 - b) la raccolta "stradale" viene effettuata mediante appositi contenitori stradali pluriutenza collocati sul territorio comunale;
 - c) tutto il materiale deve essere introdotto il più possibile pulito per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse o sacchetti in materiale plastico;
 - e) nel servizio a contenitori rigidi non vengono raccolte borse, sacchetti o materiale sfuso posto all'esterno degli stessi.
4. Laddove previsto, il Gestore organizza anche un servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi in cartone prodotto dalle utenze non domestiche. Il rifiuto deve essere stoccato dagli utenti o a terra in pile ordinate o in appositi roll pack. Tale servizio può essere svolto indicativamente con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con periodicità definita in funzione della zona specifica;
 - b) l'utente deve depositare il rifiuto in un punto concordato con il Gestore ;
 - c) l'utente deve avere cura che il rifiuto non sia soggetto alle intemperie, al fine di consentire la sua agevole raccolta;
 - d) il rifiuto deve essere piegato e ridotto di volume;
 - e) la raccolta riguarda esclusivamente il rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi in cartone, e non potrà essere conferita la frazione merceologica similare costituita da carta;
 - f) il materiale deve essere conferito senza essere contaminato da altre frazioni di diversa natura.
5. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedenti l'ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, devono essere conferiti al Centro di Raccolta con le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.

ART. 22 Raccolta dei rifiuti vegetali

1. I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 4° punto, privi da impurità e contaminazioni dovute alla presenza di altri materiali, ed individuati nel dettaglio in base alle indicazioni fornite dal Gestore.
2. Salvo quanto già indicato al Titolo II, la frazione verde, proveniente dalla manutenzione di aree private, se non trattata tramite compostaggio domestico, può essere intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante consegna al punto di raccolta apposito (Centro di Raccolta);
 - b) mediante conferimento presso i contenitori stradali laddove questo servizio è stato attivato;
 - c) ritiro presso l'utente, con modalità comunicate dal Gestore, laddove questo servizio è stato attivato.
3. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.

ART. 23 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati

1. Si tratta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati di cui all'art. all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 2° punto. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
 - capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
 - calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

2. Salvo quanto già indicato al Titolo II, il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati, ove attivo, può avvenire attraverso raccolte stradali, oltre che presso i Centri di Raccolta.

ART. 24 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Si tratta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 5° punto, salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore.
2. Nelle more della completa attuazione della normativa specifica, il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori di tali beni o punti specificatamente individuati (negozi, supermercati, uffici pubblici, stradali ecc.) o presso i Centri di Raccolta;
 - b) l'utente deve riporre i rifiuti all'interno degli appositi contenitori;
 - c) non possono essere introdotti o riposti a fianco dei contenitori accumulatori al piombo, i quali devono essere invece consegnati al Centro di Raccolta (solo se di origine domestica) con le modalità indicate al Titolo V del presente Regolamento.

ART. 25 Gestione dei rifiuti sanitari assimilati

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani e sono gestiti con le stesse modalità i rifiuti sanitari non pericolosi prodotti dalle strutture sanitarie di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 254/2003
2. I rifiuti di cui al comma 1, devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno della struttura sanitaria in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo, laddove la tipologia di rifiuto lo consenta, il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere assimilati solo previo procedimento di sterilizzazione secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 254/2003 e solamente nel caso in cui sia disponibile un impianto di smaltimento ai sensi e con le condizioni fissate nel medesimo D.P.R.
4. I rifiuti sanitari di cui al comma precedente, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa, devono essere raccolti con attrezzature e contenitori di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani, riportanti la dicitura "rifiuti sanitari sterilizzati".

ART. 26 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. Si tratta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 5° punto. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
 - contenitori etichettati tossico ed infiammabile contenenti il prodotto;
 - contenitori per vernici;
 - oli esausti minerali;
 - oli esausti vegetali;
 - accumulatori per auto e moto.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi, costituiti da materiali di impiego domestico, può essere svolto presso i Centri di Raccolta.
3. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.

ART. 26 – bis. Rifiuti contenenti cemento-amianto

1. Le attività di microraccolta e le relative procedure sono riportate nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 1071/2019 (Linee guida per la microraccolta dell'amianto) che si allega al presente Regolamento (Allegato 7). Il servizio riguarda esclusivamente i privati cittadini relativamente alla rimozione di piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle relative abitazioni e/o pertinenze. Qualora si verifichi un

qualche caso di esclusione riportato nella D.G.R. n. 1071/2019 il cittadino dovrà rivolgersi a ditte specializzate (iscritte alla sezione specifica dell'Albo Gestori Ambientali, ex. D.Lgs. 152/06).

ART. 27 Raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. Si tratta dei rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 6° punto. Tali rifiuti sono costituiti da apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e da apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti così come descritti nell'allegato I del D.Lgs. 25.07.2005, n. 151 e suddivisi nelle categorie da R1 a R5 del D.M. n. 185/2007. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
 - grandi elettrodomestici;
 - piccoli elettrodomestici;
 - apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 - apparecchiature di consumo;
 - apparecchiature di illuminazione;
 - strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 - giocattoli e apparecchiature per lo sport ed il tempo libero;
 - dispositivi medici;
 - strumenti di monitoraggio e di controllo;
 - distributori automatici.
2. Nelle more della completa attuazione della normativa specifica, i rifiuti di cui al comma 1 devono essere:
 - a) conferiti presso i Centri di Raccolta;
 - b) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro senza alcun onere da parte del cliente, ai sensi dell'articolo 227 comma 1, lettera a del D.lgs n. 152/2006;
 - c) ove previsto, ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio.
3. I rifiuti elettrici ed elettronici professionali prodotti dalle utenze non domestiche non possono essere conferiti al servizio pubblico.

ART. 28 Raccolta dei rifiuti ingombranti

1. Si tratta dei rifiuti ingombranti di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 7° punto. In particolare tali rifiuti sono costituiti da rifiuti delle tipologie indicate negli articoli precedenti e che per dimensione non possono essere conferiti nei contenitori forniti alle utenze (mobilio, ...).
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al Gestore del servizio;
 - b) mediante conferimento da parte dell'utenza presso i Centri Raccolta Differenziata.
3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta rifiuti ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 - il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche;
 - l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al Gestore del servizio, il numero e il tipo di beni da asportare; il soggetto che svolge il servizio si riserva la facoltà di non raccogliere materiale non segnalato preliminarmente;
 - il giorno previsto per la raccolta, il materiale deve essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, evitando ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
4. E' vietato il conferimento di rifiuti ingombranti al di fuori dei giorni e degli orari indicati dal servizio di ritiro su chiamata.
5. Le utenze non domestiche, qualora i loro rifiuti ingombranti superino il limite quantitativo di assimilazione deliberato di cui al Titolo VI del presente Regolamento, dovranno provvedere in proprio allo smaltimento.

ART. 29 Rifiuti inerti

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori, che vi provvede in conformità alla normativa specifica.
2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione e costruzione devono essere preferibilmente destinati ad attività di recupero; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni in materia.
3. Il Gestore del servizio, negli ambiti di propria competenza, promuove e favorisce il recupero e riutilizzo dei materiali inerti provenienti dal recupero.
4. Il Gestore del servizio può agevolare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili attivando specifici servizi integrativi ai sensi dell'art. 52 del presente Regolamento.
5. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito, ove previsto dalla capacità ricettiva della struttura, il conferimento in appositi contenitori ubicati nel Centro di Raccolta.
6. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.

ART. 30 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Si tratta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 5° punto. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
 - farmaci;
 - fiale per iniezioni inutilizzate;
 - disinfettanti.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori di tali beni o punti specificatamente individuati (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso i Centri di Raccolta;
 - b) l'utente deve riporre il rifiuto all'interno degli appositi contenitori;
 - c) deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento in funzione del materiale da cui è costituito.
3. In particolare ogni farmacia è dotata di apposito contenitore e conserva quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

ART. 31 Gestione dei rifiuti da attività cimiteriali ordinarie

1. I rifiuti cimiteriali provenienti da attività cimiteriali ordinarie devono essere collocati negli appositi contenitori forniti dal Gestore, sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero e gestiti per ciascuna frazione con le modalità di cui al Titolo II.
2. Per i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e da esumazioni ed estumulazioni straordinarie, si veda quanto previsto all'art. 41.

ART. 32 Conferimento veicoli a motore e rimorchi

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla rottamazione deve consegnarlo a un centro di raccolta e rottamazione per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzati, oppure consegnarlo ai concessionari e alle succursali delle case costruttrici per la successiva consegna ai centri di raccolta e rottamazione, che provvederanno secondo le procedure previste dalla normativa specifica di settore.
2. In caso di veicoli a motore e/o rimorchi abbandonati o non reclamati dai proprietari, sarà cura del Gestore, in accordo con il Comune, provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico.
3. Le spese di rimozione e smaltimento saranno a carico del proprietario.

ART. 33 Cestini stradali

1. Nell'ambito dei servizi previsti dal Piano annuale delle attività, l'Amministrazione Comunale può richiedere al Gestore l'installazione ed il periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal Gestore previo accordo con AATO ed il Comune garantendo un'uniformità all'interno del territorio.
3. Il Comune, di concerto con AATO, indica al Gestore la posizione dei contenitori installati, affinché lo stesso provveda alla programmazione del servizio.
4. È fatto divieto di danneggiare, imbrattare tali contenitori, affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione, spostarli dalla posizione stabilita o ribaltarli, utilizzarli per il conferimento dei rifiuti per cui sia stato predisposto un servizio dedicato.

TITOLO IV – SERVIZI DI RACCOLTA ALL'APERTO

ART. 34 Competenze del Gestore relativamente alle attività straordinarie di smaltimento di rifiuti esterni e bonifica dei siti inquinati

1. I rifiuti di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera c), vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento tramite il Gestore del servizio in esecuzione di quanto previsto dal Piano annuale delle attività ed in base a quanto stabilito dal Contratto di Servizio.
2. In caso di individuazione del responsabile dell'abbandono il Comune, anche sulla base di segnalazione di AATO, emette atto impositivo finalizzato alla rimozione del rifiuto ed eventuale sanzione amministrativa; in caso di inerzia provvede in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle spese.
3. La pulizia dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta domiciliare posizionati su aree pubbliche, o soggette a uso pubblico, viene svolta dal Gestore del servizio in danno dei soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione, previa esplicita richiesta da parte degli stessi o previa ingiunzione da parte del Comune, con rivalsa di questi sull'utente.
4. Salvo accordi specifici, sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

ART. 35 Area di espletamento del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade e aree pubbliche, o soggette a uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione, e può prevedere:
 - a) lo spazzamento esclusivamente meccanizzato od accoppiato a quello manuale, secondo programmi ed itinerari prestabiliti;
 - b) lo spazzamento manuale che interessa in particolare i marciapiedi ed i tratti di strada non accessibili ai mezzi meccanici;
 - c) lo spazzamento manuale delle strade interessate dai mercati ordinari e straordinari con frequenza concomitante con la presenza dei mercati;
 - d) la raccolta foglie;
 - e) l'innaffiamento delle strade;
 - f) la pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade, piazze, scalinate e sottopassi;
 - g) la defissione dei manifesti abusivi e cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva;
 - h) la pulizia, su chiamata da parte delle competenti autorità, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o perdite del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute, a carico dei responsabili dell'incidente;
 - i) il recupero di carogne abbandonate.

2. Il perimetro di esercizio del servizio, che rappresenta la delimitazione del territorio nel quale viene effettivamente svolto il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche e di raccolta dei rifiuti urbani esterni, è definito in accordo tra AATO, Comune e Gestore, e viene annualmente confermato e, se necessario, rivisto, in sede di definizione del Piano annuale degli interventi.
3. Eventuali ulteriori aree, che i possessori delle medesime intendessero sottoporre a pulizia periodica da parte del Gestore, anche contestuale alla pulizia di aree pubbliche, sono da considerarsi oggetto di libera contrattazione tra il Gestore ed i possessori di dette aree, essendo il relativo costo a totale ed esclusivo carico di questi ultimi.
4. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite da AATO e dal Comune d'intesa con il soggetto Gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberature, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
5. I cittadini sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio.
6. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
7. Il Gestore, in casi giustificati da esigenze di servizio condivise con il Comune quali ad esempio la pulizia dei mercati, può attivare turni di lavoro prenotturni o notturni.

ART. 36 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Gestore del servizio. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi ..
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante, compresi i marciapiedi, deve risultare perfettamente ripulita. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

ART. 37 Pulizia delle aree mercatali

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il Gestore.
3. Per la pulizia dei mercati in accordo tra AATO, Amministrazione Comunale e Gestore sono stabilite modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.
4. L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Municipale incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.
5. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dal Gestore.

6. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica vale quanto previsto dall'art. 38.
7. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.
8. E' vietato il conferimento di rifiuti prodotti in altri mercati.

ART. 38 Pulizia e raccolta rifiuti in aree utilizzate per altre attività temporanee ed aree di sosta nomadi

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative (feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.) su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, gli spettacoli viaggianti, gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi ecc., nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio dell'ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti, dovranno comunicare al Comune la data ed il programma delle attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, specificando le aree e le superfici che verranno utilizzate.
2. Nei casi di cui al comma precedente (attività con presunta produzione di rifiuti), il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico, sia dell'eventuale permanenza in loco di strutture occupate anche parzialmente dagli addetti.
3. Il servizio viene espletato con le modalità individuate al Titolo II e III del presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto. Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'iniziativa.
4. E' fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle attività, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto e, ove siano previste somministrazioni di cibi e vivande, porre in essere modalità tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti.
5. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al conferimento dei rifiuti nei contenitori di rifiuti solidi urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.
6. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro il tempo fissato dall'autorizzazione comunale e comunque nel più breve tempo possibile.
7. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio dovrà ricadere sui promotori delle attività di cui trattasi, pertanto eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore del Servizio al di fuori delle prestazioni fissate dal Piano annuale delle attività sono ad essi imputati.
8. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste nel presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposito atto comunale.

ART. 39 Pulizia delle aree private

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private le violazioni sono accertate e punite ai sensi delle norme vigenti e della giurisprudenza consolidata sulla materia.
2. Su tutto il territorio è fatto obbligo ai proprietari, locatari o affittuari o altri soggetti aventi titolo - o chi per legge li rappresenta - di mantenere l'area di pertinenza circostante le abitazioni o altri edifici in stato decoroso e di provvedere allo sfalcio di quelle a giardino o incolte, ovvero in maniera tale da evitare il degrado ambientale e l'eventuale insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario.
3. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti e/o materiali di scarto di qualsiasi genere e natura.

ART. 40 Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche o a uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.
2. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali, polveri o terriccio lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
3. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
4. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo; deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia o altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

ART. 41 Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. I rifiuti diversi da quelli derivanti da attività cimiteriale ordinaria di cui all'art. 31, provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e da esumazioni ed estumulazioni straordinarie, costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti, ecc., devono essere avviati al recupero ed allo smaltimento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D.lgs n. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.

TITOLO V – DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA

ART. 42 Finalità dei Centri di Raccolta

1. Le finalità principali dei Centri di Raccolta (di seguito: "CdR"), sono le seguenti integrative di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 8.4.2008, n. 31623, come modificato dal DM 13.5.2009, n. 39665:
 - integrare, ottimizzare e massimizzare le raccolte differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati, ai fini del loro riciclo, recupero e/o riutilizzo;
 - favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;

- favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti e RAEE, per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso;
 - favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento finale.
2. Nel CdR sono ammessi:
- a) il conferimento e lo stoccaggio in aree e specifici contenitori delle tipologie di rifiuti di cui all'Allegato 1;
 - b) lo stoccaggio e la distribuzione agli utenti, purché effettuata dal Gestore del CdR previa autorizzazione di AATO, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, sacchetti, compost in confezione) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell'utenza.

ART. 43 Utilizzatori del servizio

1. Sono ammessi alla fruizione del CdR le seguenti tipologie di utenze in regola con il pagamento della tariffa/tassa sui rifiuti:
- a) le utenze domestiche;
 - b) utenze non domestiche aventi sede legale o unità produttiva nel territorio comunale, solo per il conferimento di rifiuti assimilati come definiti al Titolo VI del presente Regolamento. Per eventuali quantitativi di rifiuto assimilato agli urbani eccedenti la ricettività della struttura (ad es. per utenze stagionali) sarà possibile definire con il Gestore del CdR modalità di conferimento programmate alternative od integrative.
2. I rifiuti prodotti dalle utenze di cui al comma precedente possono essere conferiti anche attraverso il Gestore del servizio pubblico.

ART. 44 Orari di apertura

1. Gli orari di apertura del CdR, al pubblico e agli operatori comunali, vengono fissati nell'ambito della predisposizione dei Piani annuali delle attività e devono essere esposti all'ingresso del CdR.
2. In presenza di variazioni agli orari il Gestore provvede alla variazione della cartellonistica ed a darne opportuna informazione agli utenti
3. L'accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie (esempio: visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità della struttura), qualora ciò venga disposto da AATO in accordo con l'Amministrazione comunale ed il Gestore.
4. Gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento della struttura possono accedere al CdR durante i normali orari di apertura del Centro, previo accordo con il personale di custodia. L'accesso in orari diversi può essere consentito, in via del tutto eccezionale, previa autorizzazione del Gestore, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento dell'impianto.

ART. 45 Modalità di accesso e conferimento dei rifiuti

1. Al momento dell'accesso al CdR l'utente dovrà fornire le proprie generalità esibendo al personale di custodia, se richiesto, un documento di identificazione.
2. Nei CdR informatizzati l'utente dovrà esibire la tessera di riconoscimento rilasciata dal Gestore. In fase di attivazione la tessera potrà essere ritirata presso la sede indicata dal Gestore ovvero spedita al domicilio delle utenze. Dopo la fase di attivazione le nuove utenze potranno ritirare la tessera presso la sede indicata dal Gestore presentando la bolletta/fattura relativa alla tassa/tariffa di Igiene Urbana.
3. Il conferimento avviene in due fasi distinte successive:
- a) accesso, registrazione utente, controllo visivo dei rifiuti: successivamente alla presentazione del conferente al personale addetto, questo dovrà provvedere a:
 - identificare il conferente, eventualmente richiedendo la presentazione di un documento d'identità, al fine di verificare che il conferimento avvenga da parte di utente ammesso;
 - identificare la tipologia di rifiuto (accertando la corrispondenza qualitativa con quanto previsto dal presente regolamento);
 - identificare la provenienza (accertando se da utenza domestica o non domestica);

- compilare l'apposita dichiarazione del materiale, obbligatoria per le utenze non domestiche, che in particolari casi, al fine di monitorare i flussi dei conferimenti, potrà essere attivata anche per utenze domestiche (Allegato 2);
 - b) conferimento rifiuti nelle aree predisposte: il conferitore accede agli spazi di deposito, anche con il proprio veicolo, e deposita i rifiuti nelle aree appositamente predisposte seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dalla cartellonistica e dal personale addetto.
4. I soggetti conferitori di rifiuti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, delle disposizioni riportate su apposite tabelle affisse all'ingresso ed all'interno del CdR ed alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode, in particolare:
 - a) obbligo di accedere al CdR solamente negli orari di apertura agli utenti;
 - b) rispetto dell'ordine di accesso all'interno dell'area del CdR indicato dal personale di custodia;
 - c) obbligo di dare la precedenza alle operazioni di carico - scarico - movimentazione da parte di mezzi del Gestore o ditte incaricate dallo stesso;
 - d) obbligo di conferire esclusivamente i materiali ammessi e già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori;
 - e) obbligo di soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.
 5. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
 6. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
 7. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
 8. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
 9. Comportamenti da parte degli utenti difformi a quanto sopra previsto potranno dal luogo da parte del personale addetto a richiami verbali: gravi e ripetute infrazioni alle disposizioni saranno motivo d'immediato allontanamento dal CdR e faranno sospendere le autorizzazioni al conferimento, fatte salve eventuali sanzioni secondo quanto previsto dal Titolo VII a carico dei trasgressori.
 10. Le infrazioni saranno comunicate per iscritto agli organi accertatori entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.
 11. Al fine di consentire il corretto funzionamento del CdR, i materiali conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità recettiva del CdR.
 12. I rifiuti provenienti da utenza domestica potranno essere ritirati anche se trasportati e conferiti da terzi per conto dell'utente, purché venga compilato al momento dell'ingresso l'apposito modulo (Allegato 2), riportante i dati identificativi del trasportatore, dell'utenza per la quale conferisce, le tipologie di rifiuti conferiti e le relative quantità. Tale modulistica ha valenza di autocertificazione da parte del conferente. In caso contrario i rifiuti conferiti verranno considerati provenienti da utenza non domestica e pertanto potranno essere ritirati nei limiti di quanto stabilito dal Titolo VI del presente Regolamento.
 13. L'utente che conferisce i propri rifiuti non è tenuto ad alcun tipo di pagamento presso il CdR.

ART. 46 Tipologie di rifiuto ammesse

1. Le tipologie di rifiuto che possono essere conferite all'interno del CdR sono elencate in Allegato 1.
2. La responsabilità e quindi la potestà di definizione della tipologia di rifiuto conferita è totalmente a carico del personale di custodia, pertanto l'utente è tenuto a seguirne le indicazioni per un corretto deposito ed una corretta compilazione dei moduli di conferimento.
3. I rifiuti pericolosi (es. acidi, solventi, neon, etc.) devono essere perfettamente riconoscibili dall'etichetta.
4. Sulla base di condizioni locali, delle dotazioni e delle capacità di ricezione dei CdR, le tipologie di materiali nei diversi CdR potranno essere ridotte: tale condizione verrà di anno in anno definita per ciascun Centro, unitamente agli orari di apertura, nell'ambito del Piano annuale delle attività

ART. 47 Sicurezza del Gestore e degli utenti

1. Il CdR è fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantirne l'agibilità e la sicurezza, nonché di tutte le attrezzature necessarie a garantirne il migliore funzionamento e la pulizia.
2. Tutte le attività svolte nel CdR devono svolgersi nel rispetto del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in tema di salute e di sicurezza sul lavoro.
3. In caso di emergenze ed incidenti durante gli orari di apertura il personale di custodia del CdR dovrà essere a conoscenza delle procedure di emergenza ed attivare il pronto intervento dei soggetti preposti.
4. Durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati oggetti taglienti o comunque materiali pericolosi per l'incolumità pubblica fuori da eventuali contenitori o aree che ne garantiscano lo stoccaggio in sicurezza: sarà compito del personale preposto alla custodia la pulizia del CDR al fine di garantire che l'area sia pulita da tali materiali pericolosi e che nessun materiale rimanga fuori dagli spazi appositi.
5. Qualora all'interno del CdR si verificassero incidenti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore o previste dal presente regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti.

ART. 48 Compiti del personale addetto e comportamento da tenersi da parte degli utenti

1. Sarà compito degli addetti alla custodia verificare l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto dell'Allegato 1 del presente Regolamento, informare gli utenti e controllarne il corretto conferimento negli appositi spazi/box/contenitori.
2. Nei casi previsti il personale sarà tenuto a registrare su di un apposito registro/modulo la data del conferimento, il nominativo e la residenza dell'utente, la tipologia del rifiuto conferito, nonché a stimare i quantitativi di rifiuti in ingresso ed in uscita.
3. Nella propria attività di sorveglianza, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di evitare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area il personale di custodia provvederà a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni e/o disfunzioni connesse alle attività svolte all'interno del CdR. Eventuali violazioni delle norme del presente Regolamento dovranno essere comunicate per iscritto agli organi accertatori entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.

TITOLO VI – DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 49 Oneri dei produttori e dei detentori

1. Sono rifiuti speciali quelli di cui all'art. 3 - comma 2; sono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera b).
2. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini del recupero e dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.
3. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori o dei detentori sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006: in particolare il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi secondo quanto previsto all'art 188 del D.Lgs. n. 152/2006. La responsabilità del produttore o detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa, in particolare, in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta in quanto assimilabili agli urbani.
4. E' fatto obbligo della distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di speciali pericolosi da quelli relativi agli urbani ed assimilati e di garantirne una adeguata gestione.

ART. 50 Criteri generali relativi all'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani

1. I criteri di assimilazione quali – quantitativa dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 comma 2 p.to g), nelle more dell'emanazione del Regolamento

previsto dall'art. 195 comma 2 lett. e) dello stesso D.lgs., che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tassa/tariffa, i rifiuti aventi le caratteristiche quali - quantitative definite ai successivi articoli 51 e 52.
3. Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno del territorio di competenza di AATO e quelli che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate con il servizio di raccolta, quali ad esempio:
 - a) materiali non aventi consistenza solida;
 - b) materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - c) prodotti fortemente maleodoranti;
 - d) prodotti eccessivamente polverulenti;
 - e) materiali eccessivamente voluminosi incompatibili con le frequenze/modalità del normale servizio di raccolta fornito dal Gestore nell'ambito dei Piani annuali;
 - f) rifiuti provenienti da demolizione e/o costruzioni edilizie, prodotti da attività diverse da quelle domestiche.
4. Non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nei seguenti articoli.

ART. 51 Criteri qualitativi di assimilabilità

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'articolo precedente, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività non domestiche che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili, di cui all'allegato 4.
2. I rifiuti di cui sopra, una volta assimilati ai rifiuti urbani per quantità (limite quantitativo di cui all'allegato 5), saranno ammessi al servizio pubblico di raccolta.

ART. 52 Criteri quantitativi di assimilabilità

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'art.50, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma la cui produzione di rifiuti non superi le quantità (relative a rifiuto totale e rifiuto residuo non riciclabile) indicate in allegato 5. Tali quantità sono fissate sulla base del coefficiente di produttività specifica proprio di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti.
2. I rifiuti in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi di assimilazione di cui all'allegato 5, saranno considerati "speciali" e la ditta produttrice dovrà provvedere alla gestione degli stessi a propria cura e spese.
3. I limiti di cui ai commi precedenti si intendono vincolanti per quanto attiene al rifiuto residuo non riciclabile mentre per le altre frazioni devono essere considerati come limiti derogabili in seguito a verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l'esecuzione del servizio.
4. Qualora la produzione dei rifiuti ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore/detentore deve procedere autonomamente alla gestione di tutti i rifiuti prodotti come rifiuti speciali, comprese le frazioni avviate al recupero. Il Gestore potrà altresì fornire all'utenza un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento e/o al recupero, oggetto di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188 del D.Lgs. 152/2006.
5. AATO, di concerto con i Comuni interessati ed il Gestore, organizza campagne di monitoraggio e di verifica finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche, ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

ART. 53 Requisiti per l'assimilazione: procedure di accertamento

1. Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi conferisce l'assimilazione a rifiuto urbano.
2. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti speciali che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte.
3. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività, coi conseguenti effetti sulla assimilazione e sull'erogazione del servizio pubblico, ovvero sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti dichiarati speciali non assimilati, può avvenire:
 - 1) su iniziativa del Gestore ovvero del Comune, previa verifica della composizione merceologica e della quantità dei rifiuti conferiti nonché della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita da Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
 - 2) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
 - specificazione dell'attività svolta;
 - ultima dichiarazione m.u.d. nei casi previsti dalla normativa;
 - dati relativi alle modalità previste di smaltimento/trattamento, compresa la consegna a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
 - copia di eventuale convenzione o contratto di smaltimento con Società o Impresa autorizzata dalla Autorità competente in materia di rifiuti speciali;
 - superfici aziendali ; la documentazione dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilabili agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.
4. Le richieste di accertamento dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata documentazione, al Comune ed al Gestore del Servizio nel caso in cui lo stesso sia titolare della gestione della tariffa ovvero al Comune negli altri casi. Il soggetto ricevente provvederà alle opportune verifiche entro 90 giorni dalla data della richiesta, dando luogo, ove necessario, alla variazione delle modalità di gestione del rifiuto: se dalle verifiche emergessero violazioni o sospette violazioni se ne dovrà dare comunicazione al Comune.
5. I rifiuti speciali derivanti dalle attività (utenze non domestiche) che, sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra descritti, risultino assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta. Tale obbligo non sussiste per i rifiuti assimilati avviati a recupero che il produttore può conferire anche a soggetti differenti dal gestore purchè debitamente autorizzati.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ART. 54 Divieti

1. Chiunque è tenuto ad osservare quanto previsto dal presente Regolamento. Le violazioni in esso previste sono elencate espressamente nell'Allegato 6, in cui per ognuna di esse viene prevista la relativa sanzione pecuniaria.

ART. 55 Controlli

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento è effettuato ad opera degli organi di vigilanza contemplati nel vigente ordinamento giuridico e nell'osservanza delle disposizioni procedurali previste dalla legge 689/1981 e L.R. 21/84.
2. Le verifiche del rispetto da parte degli utenti delle norme e delle disposizioni organizzative previste dal presente Regolamento vengono effettuate anche mediante ispezioni all'interno dei contenitori utilizzati dall'utenza.
3. Difformità nel rispetto da parte degli utenti di norme e disposizioni organizzative previste dal presente Regolamento sono accertabili anche da dipendenti od incaricati dal Gestore, quali incaricati di servizio di interesse generale: detti rilievi sono inviati ai Comuni competenti per il procedimento sanzionatorio.

ART. 56 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, rappresentano illeciti amministrativi e sono punite con le sanzioni amministrative determinate secondo le modalità e le forme di vigilanza, accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge 689/81, capo primo, D. Lgs. 152/06 e L.R. 21/84, che altresì individuano l'Autorità competente a ricevere il rapporto.
2. L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati in Allegato 6.
3. Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi all'amministratore e/o ove non individuato ai condomini in solido fra loro.
4. Fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni previste per ciascuna fattispecie, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino, salvi ed impregiudicati i poteri riservati all'Autorità competente a norma di legge. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

ART. 57 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento diviene obbligatorio ai sensi del Capo II, artt. 10 e 15 c.d. "preleggi al Codice Civile". Spetta, a chiunque ne abbia l'obbligo, di osservarlo e di farlo osservare

ALLEGATO 1
TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI (*) PRESSO I CdR E LIMITI QUANTITATIVI

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO E CER	AMMESSI DA UTENZE DOMESTICHE	AMMESSI DA UTENZE NON DOMESTICHE	SPECIFICHE ULTERIORI
<u>imballaggi in carta e cartone</u> (codice <u>CER 15 01 01</u>)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta.	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta –	Non sono conferibili: carta sporca o unta; carta unita a materiali plastici (es. contenitori del latte o dei succhi di frutta), sacchetti di plastica, ecc.
<u>imballaggi in plastica</u> (codice <u>CER 15 01 02</u>)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta.	Quantitativo massimo quotidiano pari a 2 mc e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Le pellicole trasparenti dovranno essere pulite, senza residui di origine animale (grasso, oli, ecc.)
<u>rifiuti plastici</u> (codice <u>CER 20 01 39</u>)			
<u>imballaggi in vetro</u> (codice <u>CER 15 01 07</u>)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta.	Quantitativo massimo quotidiano pari a 2 mc e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali (in particolare rifiuti pericolosi) che ne pregiudicherebbero il conferimento.
<u>rifiuti in vetro</u> (codice <u>CER 20 01 02</u>)			
<u>rifiuti di carta e cartone</u> (codice <u>CER 20 01 01</u>)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta.	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non sono conferibili: carta sporca o unta; carta unita a materiali plastici (es. contenitori del latte o dei succhi di frutta), sacchetti di plastica, ecc.
<u>oli e grassi commestibili</u> (codice <u>CER 20 01 25</u>)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta.	Solo per eventuali sagre-fiere-mercati e non per utenze stabilmente attive	Per utenze non domestiche: Max litri 100 all'anno e comunque compatibilmente con le possibilità di ricezione del Centro.
<u>oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti</u> (codice <u>CER 20 01 26*</u>)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 10 litri comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
<u>sfalci e potature</u> (codice <u>CER 20 02 01</u>)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta, se conferiti direttamente dall'utente	<u>Massimo quotidiano di mc. 8,00.</u> comunque compatibilmente con le possibilità di ricezione del Centro.	In tali rifiuti non dovrà esservi la presenza di altro materiale e non dovranno essere misti a terra. Potranno essere conferiti al CdR anche da parte di aziende o cooperative che operano nel settore della manutenzione di parchi e giardini, purché al momento del conferimento forniscano dichiarazione che comprovi la provenienza esclusiva dei rifiuti da utenze del comune titolare del CdR
<u>rifiuti metallici</u> (codice <u>CER 20 01 40</u>)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Quantitativo massimo quotidiano pari a 2 mc. e comunque compatibilmente con le possibilità di ricezione del Centro.	Debitamente libero da ogni altro tipo di materiale
<u>imballaggi in metallo</u> (codice <u>CER 15 01 04</u>)			

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO E CER	AMMESSI DA UTENZE DOMESTICHE	AMMESSI DA UTENZE NON DOMESTICHE	SPECIFICHE ULTERIORI
<u>Ingombranti</u> (codice CER 20 03 07)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Max n. 4 pezzi per volta, e comunque compatibilmente con le possibilità di ricezione del Centro.	Saranno accettate se non provenienti da uso industriale.
<u>toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*</u> (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
<u>cartucce toner esaurite</u> (codice CER 20 03 99)			
<u>pneumatici fuori uso</u> (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03)	Sino a 8 pneumatici da auto o moto – senza cerchi	Non ammessi	
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) INERTI	Solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione – sino a circa 0,5 mc T/ giorno	Non ammessi	
<u>batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*</u> (codice CER 20 01 34) PILE	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
<u>farmaci</u> (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)	Senza limite annuo	Non ammessi	
<u>sostanze alcaline</u> (codice CER 20 01 15*)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 3 litri comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
<u>contenitori T/FC</u> (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta.	Non ammessi	
<u>solventi</u> (codice CER 20 01 13*)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 3 litri comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
<u>acidi</u> (codice CER 20 01 14*)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 3 litri comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
<u>tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</u> (codice CER 20 01 21*)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta.	Non ammessi Raee professionali	
<u>rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche</u> (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi Raee professionali	

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO E CER	AMMESSI DA UTENZE DOMESTICHE	AMMESSI DA UTENZE NON DOMESTICHE	SPECIFICHE ULTERIORI
<u>vernici, inchiostri, adesivi e resine</u> (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 30 litri comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
<u>detergenti contenenti sostanze pericolose</u> (codice CER 20 01 29*)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 3 litri comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
<u>detergenti diversi da quelli avente codice CER 20 01 29*</u> (codice CER 20 01 30)			
<u>batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602*, 160603*</u> (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 2 pezzi comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
<u>rifiuti legnosi non contenenti sostanze pericolose</u> (codice 20 01 38)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Quantitativo massimo quotidiano pari a 2 mc. e comunque compatibilmente con le possibilità di ricezione del Centro	
<u>rifiuti legnosi contenenti sostanze pericolose</u> (codice CER 20 01 37*)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
<u>imballaggi in legno</u> (codice CER 15 01 03)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Quantitativo massimo quotidiano pari a 2 mc. e comunque compatibilmente con le possibilità di ricezione del Centro	
imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 40 litri comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 40 litri comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 40 litri comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 1 pezzo comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO E CER	AMMESSI DA UTENZE DOMESTICHE	AMMESSI DA UTENZE NON DOMESTICHE	SPECIFICHE ULTERIORI
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 0,5 mc comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 0,2 mc, comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
terra e roccia (codice CER 20 02 02)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 0,5 mc comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 40 litri comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
prodotti fotochimici (20 01 17*)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 3 litri comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
pesticidi (CER 20 01 19*)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 3 litri comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 20 litri comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 0,2 mc comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
filtri olio (codice CER 16 01 07)	Quantitativo massimo quotidiano pari a 2 pezzi o comunque compatibilmente con le capacità ricettive del centro di raccolta	Non ammessi	
manufatti contenenti amianto	Limiti e condizioni riportati nell'Allegato 7	Non ammessi	
(*) Sulla base di condizioni locali e delle dotazioni le capacità di ricezione delle diverse tipologie di materiali nei diversi CdR potranno essere ridotte: tale condizione verrà di anno in anno definita per ciascun Centro, unitamente agli orari di apertura, nell'ambito del Piano annuale delle attività			

ALLEGATO 3
MODULO PER L'AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CdR

<u>Allegato 3</u>		<u>SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CDR</u>				
		Centro di raccolta Comune di				
		via				
		telefono				
Scheda n°	Giorno	Mese		Anno		
Trasportatore						
Targa mezzo						
Materiale e quantità avviati a recupero/smaltimento UNITA' DI MISURA _____						
Carta	Cer 200101		RAEE	RAEE_G1 Freddo-Clima	Cer 200123*	
Cartone	Cer 150101			RAEE_G2 Lavatrici	Cer 200136	
Metallo	Cer 200140			RAEE_G3 Tv-Monitor	Cer 200135*	
Legno	Cer 200138			RAEE_G4 Piccoli elettrodomestici	Cer 200136	
Toner	Cer 080318			RAEE_G5 Neon	Cer 200121*	
Potature Sfalci	Cer 200201			Olio Vegetale (olio da cucina)	Cer 200125	
Vetro	Cer 150107			Olio Minerale (olio auto)	Cer 200126*	
Pneumatici cerchione senza	Cer 160103			Filtri olio	Cer 160107*	
Inerti	Cer 170904			Detergenti	Cer 200129*	
Ingombranti	Cer 200307			Vernici e/o Smalti	Cer 200127*	
Polietilene film da imballaggio	Cer 150102			Acidi	Cer 200114*	
Polipropilene cassette	Cer 150102			Solventi	Cer 200113*	
Batterie Auto	Cer 200133*			Sostanze alcaline (basi)	Cer 200115*	
Pile	Cer 200134			Bombolette spray	Cer 150111*	
Farmaci	Cer 200132			Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 150110*		
FIRMA DELL'OPERATORE						

ALLEGATO 4
ELENCO DI RIFIUTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI

- imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) – Non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata.
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); Sono esclusi gli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze .
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane; cassette;
- accoppiati e poliaccoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di carta metallizzata e simili
- frammenti e manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno non verniciati provenienti da falegnameria, trucioli,
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palpabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltro e tessuto non tessuto
- pelle e similpelle
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali , purché non polverosi , scarti materiali plastici allo stato solido
- rifiuti ingombranti
- imbottiture, isolanti acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi elastici e simili , non polverosi e/o a fibra
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere in materiale plastico, tessuto, legno
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri adesivi
- cavi e materiali elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti , non di origine animale, della produzione di alimentari purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, cascina, sanse esauste e simili
- scarti e residui vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura ...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiature e simili)
- accessori per l'informatica con l'esclusione di rifiuti pericolosi

Tali tipologie di rifiuti potranno essere assimilate nell'ambito dei seguenti codici C.E.R.:

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

Cod. C.E.R.	VOCE
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

RIFIUTI URBANI (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Cod. C.E.R.	VOCE
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01	Carta cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
20 01 38	Legno, non contenente sostanze pericolose
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

ALLEGATO 5
LIMITI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI A RIFIUTI URBANI

Cod. Norm	Descrizione	Max valore assoluto a smaltimento (Kg/anno/mq)	Max valore assoluto totale (Kg/anno/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3	10
2	Cinematografi e teatri	1,95	6,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta parcheggi a pagamento	2,4	8
4	Campeggi, Ostelli, distributori carburanti, impianti sportivi	3,6	12
5	Stabilimenti balneari	2,4	8
6	Esposizioni, autosaloni	1,95	6,5
7	Alberghi con ristorante	6,9	23
8	Alberghi senza ristorante	3,9	13
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, case di accoglienza	6	20
10	Ospedali	4,5	18
11	Uffici, agenzie, studi professionali, enti pubblici	6	20
12	Banche e istituti di credito	2,4	8
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,4	18
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,9	23
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	3,3	11
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,6	22
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	6	20
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,2	14
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4	16
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,75	15
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,25	17
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25,5	85
23	Mense, birrerie, amburgherie	24	80
24	Bar, caffè, pasticceria	24	80
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12	40
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12	40
27	Ortofrutta al dettaglio e all'ingrosso, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, mercato ortofrutticolo sia all'ingrosso che al dettaglio	27	90
28	Ipermercati di generi misti	8	32
29	Banchi di mercato generi alimentari	25,5	85
30	Discoteche, night club	6,9	23

I succitati limiti quantitativi sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono alle superfici utili (assoggettate a tariffa o tarsu) delle attività economiche, come individuate dai vigenti regolamenti in materia di applicazione della tariffa o della tassa

ALLEGATO 6
ELENCO VIOLAZIONI E ANNESSE SANZIONI

Violazione	Riferimento al Regolamento (art, comma)	Minimo	Massimo
SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI - TITOLO I / II			
Conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale, non aventi sede nel territorio comunale o non aventi titolo come definito dal presente Regolamento (al di fuori dei casi espressamente previsti dall'artic	7,4	€ 50,00	€ 300,00
Comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti	9,9	€ 30,00	€ 180,00
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	11,4	€ 30,00	€ 180,00
Uso improprio dei contenitori e/o utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza o diversi da quelli previsti	11,5	€ 30,00	€ 180,00
Conferimento di rifiuti liquidi, di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi, ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	13,2	€ 30,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	13,7	€ 30,00	€ 500,00
Esposizione di contenitori lungo il percorso di per raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio	14,1	€ 30,00	€ 180,00
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica	15	€ 30,00	€ 180,00
SUI COMPORAMENTI DA TENERSI NEI CONFERIMENTI - TITOLO III			
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata.	18,4	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta della frazione organica e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, senza preventivo confezionamento in involucri quali sacchi o sacchetti	18,3 - 19,3	€ 30,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti ingombranti al di fuori degli orari indicati dal servizio di ritiro su chiamata.	28,4	€ 30,00	€ 300,00

Violazione	Riferimento al regolamento (art, comma)	Minimo	Massimo
SULLE RACCOLTE ALL'APERTO - TITOLO IV			
Mancata installazione cestino su aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	36,1	€ 50,00	€ 300,00
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività dei titolari di esercizi, concessionari di attività mercatali, manifestazioni, spettacoli itineranti, fiere, qualsiasi tip	36,2 - 37,2 - 38,4/5	€ 30,00	€ 180,00
Mancata pulizia (ove non sia espressamente previsto il servizio a carico del gestore) alla chiusura delle attività, delle aree di competenza dei titolari di esercizi, concessionari di attività mercatali, manifestazioni, spettacoli itineranti, fiere, attiv	36,3 - 37,5 - 38,6	€ 30,00	€ 180,00
Spazzamento dei rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.	36,3	€ 30,00	€ 180,00
Conferimento dei rifiuti prodotti nei mercati all'interno dei cestini portarifiuti	37,7	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento di rifiuti prodotti in altri mercati rispetto al luogo di conferimento.	37,8	€ 30,00	€ 180,00
Mancata pulizia e spezzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi	39,1	€ 30,00	€ 180,00
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate	39,3	€ 30,00	€ 180,00
SUI COMPORAMENTI DA TENERSI NEI CDR - TITOLO V			
Accesso ai CDR al di fuori degli orari di apertura	45,4,a)	€ 75,00	€ 450,00
Accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio dei CDR senza la debita autorizzazione, non rispetto delle indicazioni del personale di custodia, comportamenti che creino intralcio o ritardo alle attività presso i CDR, inclusa la sosta di veicoli in spazi	45,4,b-e)	€ 50,00	€ 300,00
SUI RIFIUTI SPECIALI - TITOLO V			
Omessa distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di speciali pericolosi da quelli relativi agli urbani ed assimilati ed omessa loro adeguata gestione, salvo i casi già disciplinati da norme specifiche	49,4	€ 100,00	€ 500,00
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario, salvo i casi già disciplinati da norme specifiche;	50,4	€ 50,00	€ 500,00
Mancato rispetto dei criteri qualitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;	51	€ 75,00	€ 500,00
Mancato rispetto dei criteri quantitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;	52	€ 75,00	€ 500,00

Violazione	Riferimento al regolamento (art, comma)	Minimo	Massimo
ULTERIORI VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO			
Abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, sulle aree private, al di fuori dei contenitori o delle aree predisposte per il loro conferimento presso i CDR, salvo i casi già disciplinati da norme specifiche		€ 50,00	€ 500,00
Conferimento delle diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'AATO in accordo con l'Amministrazione comunale o dal Gestore		€ 50,00	€ 500,00
Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatte salve eventuali disposizioni che consentano e regolino la materia		€ 100,00	€ 500,00
Cernita, rovistamento, trattamento, trasformazione o prelievo di rifiuti collocati negli appositi contenitori, conferiti presso i CDR o diversamente conferiti al servizio		€ 25,00	€ 150,00
Danneggiamento delle strutture pubbliche di raccolta rifiuti o di qualsiasi contenitore o struttura del servizio pubblico di gestione dei rifiuti		€ 50,00	€ 300,00
Modifica della posizione dei contenitori stradali o collocati presso i CDR e dei cestini		€ 25,00	€ 150,00
Conferimento di animali morti al servizio di raccolta		€ 30,00	€ 180,00

Allegato 7 - LINEE GUIDA PER LA MICRORACCOLTA DELL'AMIANTO

Azione 6.2.1.3 del Piano Amianto della Regione Emilia - Romagna (Promuovere procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di MCA in matrice compatta)

Le presenti linee guida rientrano tra le azioni previste dal Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna ai sensi della D.G.R. 1945/2017 (PAR-ER) con riferimento all'azione 6.2.1.3 "Promuovere procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di Materiale Contenente Amianto (MCA) in matrice compatta".

Le linee guida definiscono procedure uniformi su scala regionale al fine di facilitare l'attività di rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto in matrice compatta (microraccolta) da parte dei cittadini, nel rispetto delle norme di natura sanitaria e ambientale a tutela della salute del cittadino e dell'ambiente.

1. Definizioni e abbreviazioni

1.1 - Definizioni

- **amianto in matrice compatta o resinoide:** prodotti, manufatti e applicazioni in cui le fibre di amianto sono fortemente legate in una matrice stabile e solida, come nel caso dei manufatti in cemento-amianto. Il Materiale contenente amianto è compatto quando può essere sbriciolato o ridotto in polvere solamente con l'impiego di attrezzi meccanici;
- **amianto in matrice friabile:** prodotti, manufatti e applicazioni in cui le fibre di amianto sono libere o debolmente legate, quali ad esempio isolanti dei tubi delle stufe, pannelli isolanti e guarnizioni di centrali termiche. L'amianto in matrice friabile può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale;
- **autorimozione:** la rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto effettuata direttamente dai soggetti di cui al punto 3;
- **confezionamento dei rifiuti:** le attività di preparazione dei rifiuti derivanti dalle attività di autorimozione effettuate secondo le modalità descritte al punto 12 finalizzate al conferimento al gestore per il successivo avvio a smaltimento;
- **microraccolta:** l'insieme delle operazioni di autorimozione (smontaggio e confezionamento) di piccole quantità di materiale contenenti amianto ad esclusione dei casi di cui al punto 4, effettuate dal singolo cittadino, trasportate e avviate a smaltimento esclusivamente dal gestore del servizio pubblico;
- f utenza attiva:** il titolare dell'utenza del servizio di gestione dei rifiuti cui è associato un contratto attivo relativo all'immobile oggetto della rimozione;
- g kit per l'autorimozione di seguito "elenco materiali per l'autorimozione":** l'insieme dei dispositivi, ivi inclusi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i materiali idonei al confezionamento dei rifiuti oltre alle specifiche istruzioni per l'uso, reperiti sul mercato direttamente dal cittadino, per la rimozione in autonomia e il confezionamento di piccole quantità di materiale contenente amianto;
- h gestore o "gestore del servizio pubblico":** il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- i piccole quantità di materiale contenente amianto:** si intendono le quantità inferiori o pari ai quantitativi massimi riportati nella tabella di cui al punto 8;
- j piano operativo semplificato:** piano operativo redatto dal soggetto di cui al punto 3 secondo il format riportato in Appendice 2 per l'autorimozione e il confezionamento dei rifiuti contenenti amianto ai fini del successivo conferimento al gestore.

1.2 - Abbreviazioni

- a **PAR-ER**: Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna
- b **MCA**: Materiale Contenente Amianto
- c **DPI**: Dispositivi di Protezione Individuale

2. Finalità



La finalità principale dell'azione 6.2.1.3 del PAR-ER è quella di favorire e semplificare la rimozione e il corretto smaltimento dei piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle abitazioni civili e/o nelle relative pertinenze. Più nel dettaglio la presente azione si concentra sulla definizione di procedure uniformi per le attività di microraccolta, nel rispetto delle norme di natura sanitaria e ambientale a tutela della salute del cittadino e dell'ambiente.

Alla base dell'azione, vi è la necessità di ridurre i rischi di esposizione all'amianto nell'ambito delle civili abitazioni e i rischi per la collettività derivanti da un non corretto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Fig. 1: Finalità dell'azione - schema esemplificativo

3. Soggetti destinatari

Le attività di microraccolta e le relative procedure descritte nel presente documento riguardano esclusivamente i privati cittadini relativamente alla rimozione di piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle relative abitazioni e/o pertinenze, nei limiti di quanto previsto ai successivi punti 4 (Campo di applicazione), 8 (Limiti quantitativi) e 9 (Ulteriori limitazioni per le attività di autorimozione e microraccolta).

4. Campo di applicazione

Le attività di microraccolta e le relative procedure descritte nel presente documento riguardano materiali costituiti da amianto in matrice compatta in buono stato di conservazione, presenti in insediamenti civili, escludendo quelli di origine industriale e/o artigianale.

Il Codice EER del materiale contenente amianto rimosso attraverso la microraccolta è il 170605*: materiali da costruzione contenenti amianto.

NON può essere effettuata la rimozione dei materiali contenenti amianto nell'ambito della microraccolta qualora:

- a le operazioni di rimozione riguardino manufatti in amianto a matrice friabile (esempi: coibentazione di tubazioni e caldaie, guarnizioni, coibentazioni di soffitti, polverino in amianto, pannelli in cartone-amianto);
- b le operazioni di rimozione presentino evidenti rischi di infortunio;
- c il materiale da rimuovere sia in condizioni tali da non rispettare quanto specificato nel presente documento;
- d le quantità oggetto di rimozione superano i limiti indicati al punto 8.

Nei casi soprariportati (casi di esclusione) il cittadino dovrà rivolgersi a ditte specializzate (iscritte alla sezione specifica dell'Albo Gestori Ambientali, ex. D.Lgs. 152/06).

Il soggetto titolare ad effettuare la comunicazione di rimozione dell'amianto è rappresentato di norma dall'intestatario dell'**utenza attiva** riferita all'immobile dal quale si intende rimuovere il MCA.

I quantitativi annualmente rimossi dall'utenza non possono eccedere i limiti previsti al punto 8. Gli interventi di rimozione della stessa tipologia (ad esempio tettoia in lastre) **non possono essere frazionati** e conferite in più annualità.

5. Classificazione dei rifiuti rimossi

I rifiuti rimossi nell'ambito della microraccolta, derivano da un'attività domestica e vengono quindi classificati come rifiuti urbani sulla base dell'articolo 184, comma 2, let. a) del D. Lgs 152/06:

“Art. 184. Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione”.

6. Modalità di rimozione e raccolta

Le attività di autorimozione e confezionamento **devono essere effettuate esclusivamente dall'utenza attiva riferita all'immobile** in cui sono presenti i manufatti contenenti amianto oggetto delle attività di autorimozione, seguendo la procedura e le modalità descritte ai punti 10 e 11.

7. Ruoli e responsabilità delle parti

Il servizio di microraccolta è attivato a seguito di uno specifico atto approvato da ATERSIR che conforma i regolamenti di servizio di gestione dei rifiuti dei Comuni emiliano-romagnoli alle presenti linee guida.

I ruoli e le responsabilità dei singoli soggetti coinvolti nelle attività di microraccolta sono:

il **gestore** del servizio pubblico:

- organizza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, un sistema di raccolta dedicato per piccole quantità di materiali contenenti amianto di provenienza domestica, in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- al momento del ritiro del materiale verifica la corretta applicazione delle procedure e del piano operativo semplificato e la corrispondenza tra i rifiuti da ritirare e i quantitativi riportati nel piano. In caso di difformità non procede al ritiro e segnala la presenza di materiale contenente amianto a terra al Comune e alla sezione territorialmente competente di ARPAE;
- al momento del ritiro del materiale, può verificare che il detentore dell'immobile sia in regola con il pagamento della tariffa sui rifiuti;
- può effettuare presso l'utenza una verifica dei dati riportati nel “piano operativo semplificato” fornendo contestualmente le indicazioni per il corretto conferimento;
- entro il 30 aprile il gestore provvede ad inviare a Regione/Comune/AUSL/Arpae/ATERSIR il rendiconto dei materiali contenenti amianto raccolti nell'anno precedente sul territorio secondo il format di cui all'Appendice 1.

Il gestore può avvalersi di ditte specializzate da esso incaricate per le attività di ritiro, trasporto e conferimento del materiale contenente amianto.

l'azienda **AUSL**:

- riceve i piani operativi semplificati da parte dei soggetti di cui al punto 3 e ne verifica la completezza dei contenuti;
- può effettuare opportune verifiche e/o può richiedere l'intervento di ARPAE al fine di verificare la correttezza delle procedure adottate per quanto di loro competenza;
- informa i cittadini riguardo i possibili rischi sanitari che possono derivare dall'amianto;
- fornisce le informazioni ai cittadini relative alle modalità di funzionamento del servizio di microraccolta ivi incluse le informazioni sulla composizione, le modalità utilizzo del kit per

l'autorimozione e il confezionamento;

- fornisce la documentazione e le informazioni necessarie alla stesura del “piano operativo semplificato”.

Atersir:

- promuove il servizio di microraccolta a scala regionale;
- garantisce uniformità nelle modalità di erogazione del servizio da parte dei soggetti affidatari del servizio di gestione rifiuti e dei relativi costi;
- entro 60 giorni dall'approvazione conforma i regolamenti di servizio di gestione dei rifiuti alle presenti linee guida ed individua il range di costo per lo svolgimento del servizio disciplinato con il presente provvedimento;

Il Comune:

- informa i cittadini su:
 - i rischi connessi alla presenza di amianto;
 - l'attivazione e il funzionamento del servizio di microraccolta;
 - le modalità di comportamento nei casi di esclusione di cui al punto 4;
- può verificare che il cittadino sia in regola con il versamento della tassa rifiuti.

Arpae:

- può effettuare controlli e sopralluoghi anche sulla base delle segnalazioni delle AUSL per le necessarie verifiche di competenza.

Regione Emilia-Romagna:

- Pubblica annualmente i risultati del servizio di microraccolta sul territorio regionale;
- Le direzioni sanità e ambiente definiscono congiuntamente gli strumenti e i contenuti informativi per promuovere la conoscenza del nuovo servizio e delle modalità di attivazione.

Regione Emilia-Romagna, AUSL, ATERSIR di concerto coi gestori definiscono i contenuti minimi degli strumenti informativi coordinati (es. brochure informativa, numero di telefono di riferimento, e-mail, pagina sul sito) da attivare per promuovere la conoscenza del nuovo servizio e per agevolare il cittadino nell'attivazione del servizio di microraccolta.

8. Limiti Quantitativi

A seconda del tipo di manufatto, per “piccole quantità” si intendono quelle inferiori o pari ai quantitativi massimi riportati nella tabella sottostante, da conferirsi, senza frazionare l'intervento per ciascuna tipologia:

Tipologia manufatto	Quantità max	Peso max (kg)	Note
Pannelli, lastre piano e/o ondulate	24 mq	360 kg	In caso di coperture la superficie deve essere strutturalmente continua. Sono esclusi interventi su più strutture adiacenti e appartenenti a più soggetti.
Serbatoi, cisterne per acqua.	n. 2		Fino a 500 litri ognuno
Canne fumarie	3 mt lineari		
Altre tubazioni	3 mt lineari		
Cassette per animali	n. 2		Cucce per animali

Altri manufatti (vasi, fioriere)	n. 2		
-------------------------------------	------	--	--

I quantitativi singoli o associati sopra richiamati devono essere rispettati annualmente (intendendo come riferimento l'anno solare) per ogni singola comunicazione alle AUSL da parte della singola utenza. Il peso massimo consentito per ogni ritiro è pari ad un massimo di 500 kg. E' prevista una tolleranza del 20% in peso a seguito del conferimento a destino del materiale.

9. Ulteriori limitazioni per le attività di autorimozione e microraccolta

In coerenza con le misure previste dal DM 6 settembre 1994 e dal D.Lgs 81/08, i manufatti devono essere facilmente raggiungibili attraverso l'impiego di idonee attrezzature (scale, trabatelli). Nel caso di rimozione delle coperture va tenuto presente il rischio di caduta dall'alto sia per sfondamento, in quanto le lastre non sono calpestabili, sia per caduta dai lati.

Gli interventi sulle coperture possono essere effettuati dal titolare dell'utenza attiva ad un'altezza massima pari a 3,00 metri, in modo tale che la persona che opera, proceda alla rimozione da un'altezza massima di 2,00 metri dal piano campagna.

10. Iter della procedura

Il privato cittadino prima di iniziare ogni attività deve presentare all'AUSL territorialmente competente il Piano operativo semplificato al fine di poter procedere alla rimozione nell'ambito del servizio di microraccolta. Il cittadino può ricevere le informazioni per l'avvio della pratica e per le corrette modalità di rimozione, confezionamento e conferimento al gestore. Più in dettaglio, il cittadino:

- a. può contattare l'AUSL o il gestore per accertarsi della possibilità di avviare la procedura e per avere informazioni sulle modalità di attivazione ovvero acquisire le informazioni attraverso i siti web e gli strumenti informativi messi a disposizione previsti dalle presenti linee guida;
- b. acquisisce il format del piano operativo semplificato direttamente presso le sedi delle AUSL territorialmente competenti oppure lo scarica via web dal sito delle AUSL stesse;
- c. compila il piano operativo semplificato (di cui viene riportato il format in Appendice 2) e lo può trasmettere all'AUSL territorialmente competente attraverso le seguenti modalità:
 - consegna in cartaceo in quadruplica copia: una copia rimane all'AUSL e tre copie vengono riconsegnate timbrate al cittadino.
 - invio digitale tramite PEC o mail all'AUSL. La ricevuta di consegna della mail o della PEC unitamente al piano operativo semplificato dovrà essere stampato in triplice copia da consegnare al gestore al momento del ritiro del materiale.

Il piano operativo semplificato compilato dall'utente può in alternativa essere inviato ad AUSL con le modalità suddette dal gestore per conto dell'utente stesso.

- d. provvede alla rimozione e al confezionamento dei rifiuti secondo le modalità operative descritte al punto 12 e sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni fornite dall'AUSL utilizzando l'apposito materiale conforme a quanto indicato al punto 11. Durante le lavorazioni deve essere interdetto l'accesso di estranei.
- e. contatta il gestore per concordare le modalità e le tempistiche di confezionamento del materiale d di ritiro;
- f. posiziona il materiale già confezionato in un punto idoneo al ritiro da parte del gestore o da una ditta specializzata da esso incaricata e facilmente accessibile per le operazioni di carico;
- g. detiene il rifiuto rimosso e confezionato fino al ritiro da parte del gestore o da una ditta specializzata da esso incaricata, unitamente alle copie del piano operativo semplificato di cui al punto c). Al momento del ritiro il gestore compila e firma le copie per ricevuta, nell'apposita sezione del piano operativo. Due copie firmate dal gestore vengono lasciate al privato. Una copia rimane al gestore;
- h. invia all'AUSL, una copia firmata per ricevuta dal gestore entro un mese dal ritiro, l'altra la conserva

per sé.

11. Elenco materiali per l'autorimozione

Ai fini della autorimozione, è necessario dotarsi preliminarmente di Dispositivi di Protezione Individuale, che consistono in materiali e attrezzature adeguate alle lavorazioni da effettuare.

I Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare ai fini della protezione dal rischio di inalazione di polveri e fibre e per la fase di confezionamento del MCA sono i seguenti:

- ✓ facciale filtrante con protezione P3 monouso;
- ✓ tuta intera monouso con cappuccio integrato, con protezione da polveri e fibre di tipo 5 e 6 e simbolo di protezione da sostanze chimiche;
- ✓ guanti di protezione contro i rischi meccanici a perdere; scarpe robuste, chiuse e facilmente lavabili (es. stivali);
- ✓ prodotto incapsulante certificato di tipo D, di colore contrastante con quello del manufatto contenente amianto (ex Decreto 20/08/1999);
- ✓ dispositivo per distribuire a bassa pressione il prodotto incapsulante (es. pompa a spalla);
- ✓ utensili manuali non motorizzati adeguati per poter rimuovere eventuali ganci, viti, chiodi;
- ✓ idonea etichettatura da apporre sul materiale confezionato (simbolo "a" di amianto);
- ✓ teli di polietilene di spessore adeguato (minimo 0,15 mm) e trasparenti di dimensioni tali da avvolgere completamente i materiali da rimuovere;
- ✓ nastro adesivo per confezionare i materiali rimossi; pallets dove collocare il materiale rimosso.

Fermo restando il divieto di effettuare le operazioni di rimozione che presentino evidenti rischi di infortunio (punto 4), considerate le diverse possibili lavorazioni associate alla rimozione delle tipologie di manufatti previsti nella presente linea guida, si riporta anche un elenco non esaustivo di Dispositivi di Protezione Individuale, utili a controllare il rischio residuo infortunistico:

- ✓ scarpe/stivali antinfortunistici (con fondo antisdrucciolevole e/o puntale rinforzato e/o suola anti-perforazione);
- ✓ occhiali;
- ✓ elmetto per la protezione del capo da eventuali urti.

Il cittadino potrà decidere l'eventuale scelta e utilizzo di questi ultimi Dispositivi di Protezione Individuale in funzione dei possibili pericoli legati al contesto in cui viene effettuata la rimozione.

12. Modalità di confezionamento

I soggetti di cui al punto 3 che provvedono autonomamente alla rimozione di piccoli manufatti contenenti amianto nell'ambito del servizio di microraccolta devono attenersi alle seguenti procedure per il confezionamento dei relativi rifiuti:

1. trattare il manufatto su tutta la superficie con un prodotto incapsulante certificato di tipo D (DM 20.8.1999) in soluzione acquosa, colorata, con il metodo a spruzzo a bassa pressione (utilizzando una pompa a spalla o una spruzzetta manuale) o a pennello, prima della sua rimozione (in conformità con il DM 6.9.1994);
2. racchiudere il materiale rimosso con teli di plastica trasparenti sigillati con nastro adesivo; lastre e pannelli devono essere confezionati a norma di legge e anche sulla base delle indicazioni fornite dal gestore del servizio rifiuti; piccoli pezzi di materiale compatto, privi di spigoli taglienti, possono essere racchiusi in doppi sacchi di plastica trasparente;
3. detenere il rifiuto presso la sede della rimozione fino alla data concordata per il ritiro e conferirlo al gestore del Servizio Pubblico per il ritiro a domicilio secondo le modalità concordate.

Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) devono essere condotte salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento. I materiali asportati non devono essere frantumati dopo la rimozione. Il cittadino deve proteggersi durante l'operazione di rimozione e confezionamento del manufatto con tuta, guanti monouso e mascherina usa e getta con filtro P3 come indicato al punto 11; al termine del lavoro, i DPI devono essere conferiti assieme al rifiuto all'interno dei teli di plastica trasparenti.

13. Modalità di ritiro

I rifiuti di amianto possono essere conferiti al gestore o ad una ditta specializzata da esso incaricata solo se accompagnati dal piano operativo semplificato consegnato all'AUSL territorialmente competente (timbrato o associato alla ricevuta PEC).

Al ritiro, il gestore compila e firma per ricevuta il piano operativo semplificato (tre copie: una al gestore, le altre due per il cittadino che ne invia una ad AUSL e l'altra la conserva per sé). Il gestore deve verificare la corrispondenza fra i rifiuti da ritirare e i quantitativi riportati nel piano operativo.

L'appuntamento per il ritiro a domicilio deve essere fissato di norma entro il termine di 30 giorni dalla chiamata al Gestore per il ritiro del materiale.

Il materiale già confezionato deve essere posizionato dall'utente in un punto idoneo al ritiro da parte del gestore e facilmente accessibile per le operazioni di carico da parte dei mezzi preposti.

Una copia del piano rimane al gestore ai fini delle rendicontazioni annuali previste dalla procedura.

Il gestore o la ditta specializzata da esso incaricata deve provvedere al conferimento dei rifiuti provenienti da microraccolta ad impianto di smaltimento autorizzato.

In caso di non corretta applicazione delle procedure e/o di non corrispondenza di tipologia di materiale e quantitativi, con quanto contenuto nel piano operativo semplificato, il gestore non procede al ritiro e segnala tempestivamente la presenza di materiale contenente amianto a terra al Comune e alla sezione territorialmente competente di ARPAE.

14. Costi

Il costo del materiale necessario per l'autorimozione di cui al punto 11 è a carico del cittadino.

Il servizio di raccolta e smaltimento attraverso la modalità della microraccolta dell'amianto è all'interno del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il relativo costo è inserito nella pianificazione economico-finanziaria del servizio di gestione dei rifiuti all'interno della voce "Costi Comuni".

15. Condivisione dei dati

Al fine di eliminare duplicazioni di richieste di informazioni agli enti coinvolti i Gestori del servizio, Regione Emilia-Romagna, ATERSIR, AUSL e Comuni condividono le informazioni relative agli utenti che hanno usufruito del servizio di microraccolta dell'amianto, alle quantità e tipologia di materiali raccolti e alla loro localizzazione.

La gestione delle informazioni e dei dati personali relativi alla presenza di materiali contenenti amianto e alla loro rimozione ai sensi delle presenti linee guida si inserisce in attività di pubblico interesse (prima, su tutte, la tutela della salute pubblica) disciplinate dalla legge in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati personali svolto per tali finalità, rientra nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico, che non necessita del consenso da parte del soggetto interessato. Nell'ambito di tali operazioni di trattamento possono legittimamente essere ricomprese la conservazione e la comunicazione dei dati personali da parte di tutti gli enti pubblici e gestori di servizi pubblici coinvolti nell'esercizio delle funzioni amministrative previste per legge. In ogni caso, con riferimento al diritto di accesso a tali dati e documenti troverà applicazione la disciplina prevista dagli art. 22 e ss. della legge 241/1990 e del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Allegato 8 - PIANO OPERATIVO SEMPLIFICATO PER L'AUTORIMOZIONE DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE O RACCOLTA AL SUOLO DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALI DA PARTE DEL PRIVATO CITTADINO

Il Sottoscritto: _____

Nato a: _____ il ___ / ___ / _____

Residente a: _____ in Via _____ n. ____

Codice fiscale _____ Tel _____

AL FINE DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE E AL CONFEZIONAMENTO DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA **DICHIARA**

1	Di svolgere personalmente il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto in matrice compatta per un totale in peso non superiore a 500 Kg
2	<p>Che il materiale contenente amianto è costituito da:</p> <p><input type="checkbox"/> pannelli, lastre piane e/o ondulate in quantità inferiori a 24 metri quadrati (max 360 Kg). Indicarne la quantità in metri quadrati _____</p> <p><input type="checkbox"/> canne fumarie massimo 3 metri lineari. Indicarne la quantità in metri _____</p> <p><input type="checkbox"/> altre tubazioni massimo 3 metri lineari. Indicarne la quantità in metri _____</p> <p><input type="checkbox"/> serbatoi, cisterne per acqua (massimo 2 pezzi da max 500 litri ognuno) Indicarne la quantità n° _____ lt _____</p> <p><input type="checkbox"/> cassette per animali (cucce) (massimo 2 pezzi) Indicarne la quantità n° _____</p> <p><input type="checkbox"/> altri manufatti (vasi, fioriere) (massimo 2 pezzi) Indicarne la quantità n° _____</p>
3	<p>Il materiale contenente amianto si trova:</p> <p><input type="checkbox"/> in opera ad altezza inferiore o uguale a 3 mt da terra</p> <p><input type="checkbox"/> a terra</p> <p>e si presenta nelle seguenti condizioni</p> <p><input type="checkbox"/> integro e ben conservato</p> <p><input type="checkbox"/> stato di usura modesto</p>
4	<p>Che il materiale da rimuovere si trova in un insediamento civile e che la struttura interessata dai lavori è un fabbricato ad uso:</p> <p><input type="checkbox"/> civile abitazione</p> <p><input type="checkbox"/> ricovero attrezzi</p> <p><input type="checkbox"/> ricovero animali</p> <p><input type="checkbox"/> autorimessa</p> <p><input type="checkbox"/> altro (specificare)</p> <p>Sito a in via n.....</p>
5	<p>Che prenderà contatti con il gestore del servizio rifiuti</p> <p><input type="checkbox"/> per concordare tempistiche e modalità per il ritiro a domicilio dei rifiuti</p>
6	<p>Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno ___ / ___ / _____ (data inizio lavori) ed avrà una durata presumibile di (numero giornate lavorative)</p>
7	<p>Di adottare tuta, guanti monouso e maschera dotata di filtro per amianto di tipo FFP3 (tutto materiale a perdere)</p>
8	<p>Che le zone interessate dalle operazioni di autorimozione verranno delimitate con apposito nastro e idonei cartelli di avvertimento</p>
9	<p>Che la rimozione del materiale contenente amianto sarà preliminare ad eventuali altre operazioni di demolizione</p>

10	Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato con soluzione incapsulante colorata costituita da: (indicare il prodotto utilizzato)
11	Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale contenente amianto si eviterà la sua frantumazione
12	Che il materiale rimosso verrà confezionato in pacchi di piccole dimensioni o singolarmente, posizionato su pallets ed avvolto con film plastico trasparente o collocato in doppio sacco a tenuta (se in pezzi).
13	Che gli indumenti da lavoro utilizzati verranno trattati con soluzione incapsulante e confezionati insieme al materiale rimosso
<p>Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della "Linee Guida per la microraccolta dell'amianto" e di accettarne tutte le condizioni</p> <p style="text-align: right;">FIRMA CITTADINO _____</p>	

(Spazio riservato al timbro AUSL per ricevuta)	(Spazio riservato al gestore o alla ditta incaricata del ritiro)
	data ritiro
	Operatore/Ditta
	Firma